



COMUNE DI BADOLATO
Provincia di Catanzaro
C.so Umberto I, n.192 - 88060
C.F.-P.IVA 00164790792



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 25/08/2023

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio

Art. 3 – Esclusione dal servizio di mensa

Art. 4 – Valore ed utilizzo del buono pasto

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (art. 35 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 16.11.2022).
2. Il Comune di Badolato, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato, ove presente) il servizio sostitutivo di mensa.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del buono pasto e non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
5. Il diritto alla fruizione del servizio mensa mediante erogazione del buono pasto si acquisisce giornalmente ed il lavoratore deve essere in servizio e prestare attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pranzo non inferiore a mezz'ora e non superiore all'ora e mezza.
6. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro durante la pausa pranzo, fatte salve le eccezioni previste dal CCNL.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.
2. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, anche se domenicale o festivo, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti, a tempo pieno o part time, che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano effettivamente prestate nella giornata almeno 6 (sei) ore complessive di lavoro di cui almeno 3 (tre) nell'orario mattutino, con una pausa non inferiore alla mezz'ora e non superiore all'ora e mezza, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
4. Nei soli casi di emergenza di protezione civile viene riconosciuta la fruizione del buono pasto anche se non vi è stato stacco fra il normale orario di lavoro e la prestazione straordinaria autorizzata (il Responsabile dell'area di appartenenza dovrà comunicare all'Ufficio Personale la motivazione dell'eccezione).
5. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro e che venga rispettata la pausa pranzo di minimo mezz'ora e massimo un'ora e mezza.

6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze.
7. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.
8. La convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale norma il diritto al servizio sostitutivo di mensa per il Segretario Comunale; qualora la stessa non preveda alcuna indicazione in merito, sarà cura dell'Ente operare il riconoscimento del buono pasto, ove spettante.

Art. 3 – Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 4 – Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore facciale del buono pasto è di Euro 7,00.
2. Il buono pasto è in formato elettronico secondo le previsioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 122/2017. Non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento di buoni pasto non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. I buoni pasto sono acquistati, conservati e distribuiti, prima del loro utilizzo, dall'Ufficio Personale che programma i fabbisogni in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente.
2. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto nei modi previsti dalle società di emissione incaricate.
3. Ogni dipendente è direttamente responsabile in ordine al corretto uso dei singoli buoni pasto, del ritiro tempestivo e della tempestiva restituzione di eventuali buoni non utilizzati in caso di cessazione o per altri motivi.
4. Il controllo sul corretto utilizzo dei buoni pasto viene effettuato dall'Ufficio Personale sulla base dei rientri fatti nel periodo di riferimento risultanti dalle timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.